

COMUNE DI Santa Maria Capua Vetere (CE)

Via Albana Palazzo Lucarelli
Provincia di Caserta (CE)

Capitolato d'oneri per la copertura del Rischio
RCT/O
ed RC Patrimoniale

LOTTO 01

DURATA DEL CONTRATTO: Anni 2

EFFETTO: dalle ore 24,00 del 31/12/2018

SCADENZA: alle ore 24,00 del 31/12/2020

FRAZIONAMENTO RATA: Annuale



SOMMARIO

SCHEDA DI COPERTURA DI POLIZZA⁴

DESCRIZIONE DEL RISCHIO⁵

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE⁵

- ART.1.01 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO⁵
- ART.1.02 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO⁵
- ART.1.03 PROVA E MODIFICHE DEL CONTRATTO⁵
- ART.1.04 DURATA DEL CONTRATTO - RECESSO - PROROGA TEMPORANEA⁶
- ART.1.05 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA⁶
- ART.1.06 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ⁶
- ART.1.07 REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO⁶
- ART.1.08 RECESSO PER SINISTRO⁶
- ART.1.09 FORO COMPETENTE⁷
- ART.1.010 OBBLIGHI DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO⁷
- ART.1.011 ONERI FISCALI⁷
- ART.1.012 COASSICURAZIONE E DELEGA⁷
- ART.1.013 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO⁷
- ART.1.014 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE⁷
- ART.1.015 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI⁷
- ART.1.016 ALTRE ASSICURAZIONI⁸
- ART.1.017 ELEZIONE DI DOMICILIO⁸
- ART.1.018 TERRITORIALITÀ E GIURISDIZIONE⁸
- ART.1.019 GESTIONE DELLA POLIZZA - CORRISPONDENTE/COVERHOLDER⁸
- ART.1.020 ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE⁸

SEZIONE RC PATRIMONIALE⁹

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA SPECIFICHE PER LA PRESENTE SEZIONE⁹

- ART. 2.01 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO E MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI⁹
- ART. 2.02 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI⁹
 - 2.02.01 Vertenze di responsabilità civile⁹
 - 2.02.02 Vertenze davanti al T.A.R.⁹

CONDIZIONI SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE: CONDIZIONI DI GARANZIA¹⁰

- ART. 2.03 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE¹⁰
- ART. 2.04 PERIODO DI EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE¹⁰
 - 2.04.01 Periodo di efficacia retroattiva:10
 - 2.04.02 Periodo di efficacia ultrattiva:10
- ART. 2.05 ESCLUSIONI¹⁰
- ART. 2.06 MASSIMALI DI ASSICURAZIONE E FRANCHIGIA¹¹

CONDIZIONI SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE: ESTENSIONI DI ASSICURAZIONE¹¹

- ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA E PRESSO AZIENDE DELL'ASSICURATO¹¹
- ART. 2.07 ESTENSIONE D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM. E II.¹²
- ART. 2.08 ECOLOGIA ED AMBIENTE¹²
- ART. 2.09 PERDITE PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI¹²
- ART. 2.010 PERDITE PATRIMONIALI PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE¹²
- ART. 2.011 DANNI PATRIMONIALI E PERDITE NON PATRIMONIALI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CUI AL D. LGS 196/2003 E SS.MM. E II.¹²
- ART. 2.012 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ ESTESO¹²
- ART. 2.013 PRECISAZIONE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DEL D.LGS 163/2006 SS.MM. E II.....¹³
- ART. 2.014 CLAUSOLA DI RACCORDO¹³

CONDIZIONI ATTIVABILI A RICHIESTA¹⁴

- ART. 2.015 RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DI CUI AL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM. E II.¹⁴
 - ART. 2.016 RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO¹⁴
- ### **SEZIONE R.C.T.O.¹⁴**

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA SPECIFICHE PER LA PRESENTE SEZIONE¹⁴

- ART. 3.01 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO¹⁴
- ART. 3.02 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO¹⁴
- ART. 3.03 RINUNCIA ALLA RIVALSÀ¹⁵

CONDIZIONI SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE¹⁵



ART. 3.04	DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO	15
ART. 3.05	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	15
Art. 3.05.01	Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)	15
Art. 3.05.02	Assicurazione di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)	15
ART. 3.06	PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"	16
ART. 3.07	ESTENSIONI DI GARANZIA	16
Art. 3.07.01	Committenza auto ed altri veicoli	16
Art. 3.07.02	Danni a mezzi sotto carico e scarico	16
Art. 3.07.03	Autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti	17
Art. 3.07.04	Mense/Insegne	17
Art. 3.07.05	Carrelli e Macchine Operatrici	17
Art. 3.07.06	Installazione e/o Manutenzione - Lavori in economia	17
Art. 3.07.07	Danni a condutture ed impianti sotterranei	17
Art. 3.07.08	Danni da cedimento o franamento del terreno	17
Art. 3.07.09	Danni da interruzioni o sospensioni di attività	17
Art. 3.07.11	Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori	18
Art.3.07.12	Cose in consegna e custodia	18
Art. 3.07.13	Responsabilità Civile personale dei Dipendenti	18
Art. 3.07.14	Responsabilità da Incendio	18
Art. 3.07.15	Proprietà e/o conduzione di fabbricati/tensosttrutture/arce verdi/cabine elettriche	18
Art. 3.07.16	Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione	18
Art.3.07.17	Spettacoli/Manifestazioni/Convegni/Riunioni/Fiere/Vigilanza armata/Cani da guardia	18
Art. 3.07.18	Impianti sportivi	19
Art. 3.07.19	Scuole/Asili/Corsi d'istruzione/Assistenza sociale in genere	19
Art. 3.07.20	Proprietà ed uso di cani/Gestione canili	19
Art. 3.07.21	Uffici/Magazzini/Parcheggi/Teatri/Cinematografi/Case di riposo/Macelli e varie attività	19
Art. 3.07.22	Proprietà e/o gestione di giochi	19
Art. 3.07.23	Mezzi di trasporto non a motore	20
Art. 3.07.24	Consegna/Prelievo/Rifornimento	20
Art. 3.07.25	Gestione di attività e/o servizi	20
Art. 3.07.26	Acquedotti/Rete fognaria	20
Art. 3.07.27	Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli	20
Art. 3.07.28	Servizio di polizia municipale	20
Art.3.07.29	Lavori di pulizia e manutenzione	20
Art.3.07.30	Infermeria e pronto soccorso	20
Art. 3.07.31	Farmacie e smercio prodotti in genere	20
Art. 03.07.32	Inquinamento improvviso ed accidentale	21
Art. 03.07.33	Raccolta e smaltimento rifiuti	21
Art. 03.07.34	Responsabilità derivante dal D.Lgs n. 81 , del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii.	21
Art.03.07.35	Impiego di fuochi artificiali	21
ART. 3.08	ESCLUSIONI	21
ART. 3.09	LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI	22
ART. 3.010	TERREMOTO, ESONDAZIONI, ALLUVIONI ED INONDAZIONI	22
ART. 3.011	FRANCHIGIA	23
ART. 3.012	GESTIONE DEGLI SCOPERTI E DELLE FRANCHIGIE	23
ART. 3.013	CLAUSOLA DI DELEGA IN PRESENZA DI BROKER	24

SCHEMA DI COPERTURA DI POLIZZA

1.	Società/Assicuratori:								
2.	Contrattante ed Assicurato:								
3.	Durata del Contratto: 3.1 dalle 24.00 ore del 31/12/2018 3.2 alle 24.00 ore del 31/12/2020								
4.	Clausola Broker: 4.1 Broker: Eneass Consulting Srl 4.2 Corrispondente della Compagnia assicuratrice:								
5.	Data della proposta di contratto:								
6.	Calcolo del premio annuo: <table border="1" style="margin: 10px auto; width: 60%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Importo Retribuzioni (euro)</th> <th style="width: 20%;">Tasso Lordo %</th> <th style="width: 40%;">Premio Lordo Annuo Euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">€ 4.947.764,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Importo Retribuzioni (euro)	Tasso Lordo %	Premio Lordo Annuo Euro	€ 4.947.764,00		
Importo Retribuzioni (euro)	Tasso Lordo %	Premio Lordo Annuo Euro							
€ 4.947.764,00									
7.	7.1 Massimale per ciascun Sinistro: Euro 3.000.000,00 7.2 Massimale aggregato annuo: Euro 3.000.000,00 7.3 Massimale per estensione art. B.5: Euro 250.000,00								
8.	Franchigia per sinistro: Euro 7.500,00								
9.	9.1 Periodo di efficacia retroattiva: Illimitata 9.2 Periodo di efficacia ultrattiva: 5 anni								
10.	10.1 Massimali per ciascun sinistro: Euro 2.000.000,00 con il limite di Euro 2.000.000,00 per ogni persona danneggiata per RCT Euro 2.000.000,00 per ogni persona danneggiata per RCO Fino a 2.000.000,00 per RCT, RCO ed in combined RCT-RCO e per sinistro.								
11.	Franchigia: Euro 7.500,00								
Attivabili su richiesta:									
12.	Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale). Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere. <table border="1" style="margin: 10px auto; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi</td> <td style="width: 20%;">per mille</td> </tr> <tr> <td>Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi</td> <td>per mille</td> </tr> <tr> <td>Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi</td> <td>per mille</td> </tr> </table>			Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi	per mille	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi	per mille	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi	per mille
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi	per mille								
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi	per mille								
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi	per mille								

	Premio Lordo Minimo per singolo Certificato	
13.	Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della verifica. Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere.	
	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi	per mille
	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi	per mille
	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi	per mille
	Premio Lordo Minimo per singolo Certificato	

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La garanzia della presente polizza è operante per i Rischi della responsabilità civile derivante dall'Assicurato nello svolgimento delle attività e competenze istituzionali dell'Ente Contraente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è, inoltre, operante per tutte le attività:

- esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi,
- attribuite, consentite e delegate all'Ente Contraente, ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.

Sono escluse le sole attività esercitate da A.S.L., A.O. ed Aziende possedute o controllate dall'Assicurato, salvo che ne derivi all'Assicurato medesimo una responsabilità indiretta o solidale.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'Assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C. e/o del Codice degli Appalti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

L'Assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Norme valide per tutte le sezioni di polizza.

ART.1.01 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

ART.1.02 Aggravamento e diminuzione del rischio

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data di comunicazione fatta dal Contraente.

A parziale deroga dell'art. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il

maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

ART.1.03 Prova e modifiche del contratto

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale della Società che concede la copertura assicurativa. La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

ART.1.04 Durata del contratto – recesso – proroga temporanea

La presente Assicurazione ha effetto dalla data indicata nella Scheda di copertura di polizza al punto 3.1 e cesserà automaticamente alla data indicata al punto 3.2 della Scheda di copertura senza obbligo di disdetta.

Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo indicato al punto 3.1 e 3.2 della Scheda di copertura. L'Assicurazione potrà essere disdetta dalle parti a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno 90 giorni prima di ogni ricorrenza annuale.

ART.1.05 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda di Copertura di Polizza al punto 3.1 ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati al Broker affidatario del servizio.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48-bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nei documenti di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

ART.1.06 Forma delle comunicazioni del contraente alla società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata a.r. o a mano od altro mezzo - posta elettronica certificata- indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente conferirà incarico per la gestione della polizza.

ART.1.07 Regolazione e congruaggio del premio

La presente polizza non è soggetta a regolazione del premio.

ART.1.08 Recesso per sinistro

Fino al trentesimo giorno successivo alla denuncia di ogni sinistro, la Società o il Contraente possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni. Tale facoltà è estesa fino al trentesimo giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo. La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di assicurazione pagato ma non goduto, congruagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.



La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di durata dell'Assicurazione venutosi a determinare a seguito del recesso.

ART.1.09 Foro competente

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii *"Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali."*

ART.1.10 Obblighi di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente o per il tramite dell'eventuale Broker affidatario, i tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (excel).

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- numerazione attribuita alla pratica
- data di accadimento,
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
- importo liquidato o posto a riserva
- sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Si precisa in proposito che:

- i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

ART.1.011 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali, relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART.1.012 Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'articolo 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

ART.1.013 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

ART.1.014 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART.1.015 Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

ART. 1.016 Altre assicurazioni

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro deve dare comunicazione a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, o in caso di inefficienza delle stesse per qualsiasi motivo, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto sia dalla presente polizza sia da altra/e polizza/e, la Società risponderà solo per la parte eventualmente non risarcita dalle predette altra/e polizza/e.

ART. 1.017 Elezione di domicilio

La società potrà eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notificazione dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 1.018 Territorialità e giurisdizione

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi afferenti L'Europa geografica.

Tuttavia, per Pubbliche Amministrazioni che svolgono l'attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra, l'Assicurazione s'intende operante per gli specifici casi, ma limitatamente alle perdite patrimoniali cagionate a terzi secondo i termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o specifico mandato.

ART. 1.019 Gestione della polizza - corrispondente/coverholder

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che, qualora l'Assicurato e/o Contraente conferisse mandato di rappresentanza, relativamente al presente contratto di Assicurazione, ad una Società di brokeraggio:

- a1. ogni comunicazione effettuata al Broker Incaricato, dal Corrispondente della Compagnia assicuratrice, si considererà come effettuata all'Assicurato e/o Contraente;
- a2. ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato, al Corrispondente della Compagnia assicuratrice, si considererà come effettuata dall'Assicurato e/o Contraente.

I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente della Compagnia Assicuratrice, che verrà all'uopo indicato, di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- b1. ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente della Compagnia Assicuratrice al Broker Incaricato si considererà come effettuata dai Sottoscrittori;
- b2. ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente della Compagnia Assicuratrice si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;

ART. 1.020 Esclusione della responsabilità solidale

Resta inteso che la responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore.

Ogni membro sottoscrive una quota del Rischio complessivo che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo il rischio complessivo la somma delle quote di rischio sottoscritte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la propria quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.



La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria della Compagnia Assicuratrice indicata nella Nota Informativa. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

SEZIONE RC PATRIMONIALE

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA SPECIFICHE PER LA PRESENTE SEZIONE

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto, anche a mezzo telefax e/o mail, alla Società alla quale è assegnata la Polizza oppure al broker successivamente indicato, entro 30 (trenta) giorni da quando il settore o l'ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

ART. 2.02 Gestione delle vertenze di danno – spese legali

2.02.01 Vertenze di responsabilità civile

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l'Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

2.02.02 Vertenze davanti al T.A.R.

Fermo quanto considerato al punto precedente, *Vertenze di responsabilità civile*, la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.

La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell'Assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che essa venga



successivamente formalizzata. In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese afferenti la difesa dell'Assicurato per resistere alla pretesa risarcitoria.

Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro e modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto, anche a mezzo telefax, alla Società alla quale è assegnata la Polizza oppure broker successivamente indicato, entro 30 (trenta) giorni da quando il settore o l'ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

CONDIZIONI SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE: CONDIZIONI DI GARANZIA

ART. 2.03 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l'Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell'attività dei suoi compiti istituzionali e all'erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri Amministratori in rapporto di mandato, ai Dipendenti in rapporto di impiego ed ai Dipendenti in rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati;
- b) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina,

Le garanzie di polizza s'intendono sempre operanti; resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- 1) l'azione della Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957," e di altre disposizioni e normative operanti nell'ambito della Pubblica Amministrazione;
- 2) il diritto di rivalsa spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.

La copertura assicurativa, anche ai sensi della legge 244/2007, art. 3, comma 59 (cd, Finanziaria 2008) non deve intendersi comunque operante per le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativo-Contabile dei Dipendenti e degli Amministratori.

ART. 2.04 Periodo di efficacia dell'Assicurazione

2.04.01 Periodo di efficacia retroattiva:

L'Assicurazione è operante per le Richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società nel corso del periodo di durata della polizza, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo ed antecedentemente alla data di stipula del presente contratto per il periodo indicato al punto 9.1 della Scheda di Copertura.

2.04.02 Periodo di efficacia ultrattiva:

Se previsto dalla data di decorrenza della presente polizza, alla relativa scadenza, l'Assicurazione sarà altresì operante per le Richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società durante il periodo di efficacia ultrattiva di cui al punto 9.2 della Scheda di Copertura e conseguenti ad eventi dannosi verificatisi nel periodo di validità dell'Assicurazione, con esclusione però degli eventi dannosi verificatisi nel presente periodo ultrattivo.

La presente garanzia ultrattiva non avrà alcuna validità nel caso l'Assicurato stipuli, durante tale periodo, altra Assicurazione analoga alla presente, volta a coprire gli stessi Rischi.

ART. 2.05 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo di Amministratori e Dipendenti, accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente;
- b) provocati da inquinamento di qualsiasi genere dell'aria, dell'acqua e del suolo; s'intendono pertanto esclusi tutti i danni ambientali in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come, a mero titolo di esempio, qualsiasi danno al paesaggio, qualsiasi danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.;
- c) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 07/09/2005, n. 209, come modificato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- e) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato alla seguente estensione di cui all'Art. *Responsabilità Civile professionale dei Dipendenti Tecnici*;
- f) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
- g) derivanti da attività svolta da taluno dei Dipendenti/Amministratori dell'Ente contraente, quali componenti di Consigli di Amministrazione o Collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o Aziende o Enti privati, salvo quanto precisato all'art. *Attività di rappresentanza e presso Aziende dell'Assicurato*.

Sono inoltre escluse dall'Assicurazione:

1. le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
2. i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
3. i danni materiali direttamente o indirettamente conseguenti all'esercizio della professione medica o paramedica;
4. multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte al Contraente.

ART. 2.05 Massimali di Assicurazione e franchigia

L'Assicurazione viene prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo per sinistro indicato al punto 7.1 della Scheda di Copertura ed in aggregato annuo per l'importo indicato al punto 7.2 della Scheda di Copertura.

I risarcimenti/indennizzi relativi a ciascun sinistro verranno effettuati previa detrazione della franchigia indicata al punto 8 della Scheda di Copertura.

L'eventuale franchigia dovrà restare a carico dell'Amministrazione Contraente senza che essa possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altra Società.

Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto di assicurazione il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza per sinistro e per aggregato annuo.

CONDIZIONI SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE: ESTENSIONI DI ASSICURAZIONE

Attività di rappresentanza e presso aziende dell'assicurato

L'Assicurazione s'intende estesa alle Richieste di Risarcimento derivanti:

- a) da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dagli Amministratori e/o Dipendenti dell'Assicurato in rappresentanza dell'Assicurato stesso in altri organi collegiali;
- b) da incarichi svolti presso Aziende dell'Assicurato (House providing), purché il rapporto di dipendenza resti in capo all'Assicurato stesso e siano consuntivate le specifiche retribuzioni.



Resta inteso, oltre che condizione vincolante alla presente estensione, che l'Assicurato deve esercitare sulle Aziende sopra citate un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che l'Azienda realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano

ART. 2.07 Estensione D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

- 1) Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii;
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm. e ii, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

ART. 2.08 Ecologia ed ambiente

L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all'errata interpretazione e/o applicazione di Norme e di Leggi.

L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica.

ART. 2.09 Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi

L'Assicurazione di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite dei Massimali indicati all'art. *Massimali di Assicurazione e franchigia* della presente Sezione.

ART. 2.010 Perdite patrimoniali per attività connesse all'assunzione e gestione del personale

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Sono comprese le Perdite Patrimoniali connesse a vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme di Legge e di C.C.N.L. Per tali perdite, la Società risponderà fino al limite indicato al punto 7.3 della scheda di polizza. Negli altri casi, la Società risponderà per ogni singolo sinistro e per anno Assicurativo nei limiti dei Massimali indicati all'art. *Massimali di Assicurazione e franchigia* della presente Sezione.

ART. 2.011 Danni patrimoniali e perdite non patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

L'Assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., per eventuali perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.

ART. 2.012 Vincolo di solidarietà esteso

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto dall'Assicurato, limitatamente alla quota di sua pertinenza fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici

Fermo quanto previsto dalle precedenti condizioni di polizza si precisa che l'Assicurazione è operante per la Responsabilità civile dell'Assicurato a seguito di qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi evento dannoso commesso da uno o più Dipendenti Tecnici come definiti in polizza.



L'Assicurazione è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all'esercizio dell'attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle Definizioni valide per la presente sezione di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo:

- a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
- b) geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
- c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all'errata interpretazione e/o applicazione di Norme e di Leggi.
- d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- e) "responsabile del procedimento" di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'Assicurazione è altresì operante:

- f) per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese nell'Assicurazione anche le attività di:
 - f1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o le altre figure previste ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii;
 - f2) "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 ss.mm.ii.

L'Assicurazione comprende anche:

- 1) i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
- 2) le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, se previsto dalla normativa di legge vigente al momento di applicazione della norma, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
- 3) le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.

Le estensioni di cui al presente articolo non sono operanti:

- qualora il Dipendente tecnico responsabile del danno abbia svolto attività non rientranti nelle sue competenze professionali stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme che disciplinano le rispettive professioni;
- se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia dipendente dell'Assicurato;
- per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.



ART. 2.013 Precisaione per l'attività svolta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'Assicurazione è operante per la responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, conseguenti ad Evento Dannoso nello svolgimento delle procedure di gara previste ai sensi della normativa vigente.

ART. 2.014 Clausola di raccordo

Qualora nel corso della Durata della polizza vengano emanate disposizioni regolamentari afferenti lo schema attuativo della presente Assicurazione, le Parti convengono che le garanzie di cui alla presente Sezione saranno adeguate in conformità a quanto ivi previsto.

CONDIZIONI ATTIVABILI A RICHIESTA

L'Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'Assicurato, alla responsabilità di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa all'attività di progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04 e ss.mm.ii. Per tali Certificati il premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata sulla base del prospetto riportato al punto 12 della Scheda di Copertura. Il valore massimo assicurabile di ogni singola opera è di € 15.000.000,00 e la durata fino a di 36 mesi. Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato e/o la durata siano superiori, il tasso applicato sarà comunicato dalla Società.

ART. 2.016 Responsabilità civile professionale del verificatore interno

L'Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'Assicurato, alla responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 207/2010 ss.mm. e ii., relativa all'attività di verifica della progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni incarico di verifica.

Per tali certificati il premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata sulla base del prospetto riportato al punto 13 della Scheda di Copertura. Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 15.000.000,00 e/o la durata sia superiore a 36 mesi, il tasso applicato sarà comunicato dalla Società.

SEZIONE R.C.T.O.

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA SPECIFICHE PER LA PRESENTE SEZIONE

ART. 3.01 Obblighi del contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o all'eventuale Broker, entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo.

Ai fini della garanzia RCO l'Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di Legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Fermo restando il termine della denuncia del Sinistro previsto nel presente articolo, del pari l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché da parte dell'INAIL, qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

ART. 3.02 Gestione delle vertenze di danno

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.



Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede civile e penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce ed assume spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La Società non risponde di multe od ammende.

ART. 3.03 Rinuncia alla rivalsa

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Dipendenti e/o Amministratori e/o Collaboratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

ART. 3.04 Descrizione del rischio assicurato

La garanzia della presente polizza è operante per i Rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività e competenze istituzionali dell'Ente Contraente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è, inoltre, operante per tutte le attività:

- esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi,
- attribuite, consentite e delegate all'Ente Contraente,

ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.

Sono escluse le sole attività esercitate da A.S.L., A.O. ed Aziende possedute o controllate dall'Assicurato, salvo che ne derivi all'Assicurato medesimo una responsabilità indiretta o solidale.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'Assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C. e/o del Codice degli Appalti Pubblici, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

L'Assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.

ART. 3.05 Oggetto dell'assicurazione

Art. 3.05.01 Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi in relazione ai Rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

La garanzia è operante anche per fatti gravemente colposi e dolosi commessi da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di Legge, fatto salvo quanto previsto all'art. "Rinuncia alla rivalsa".

La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all'azione di rivalsa promossa da Terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.

Art. 3.05.02 Assicurazione di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)



La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del Decreto Legislativo 23/2/2000, n. 38 e ss.mm. e ii., per gli infortuni sofferti da Prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 e ss.mm. e ii., cagionati ai Prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invaldità permanente minima calcolata sulla base delle tabelle annesse al D. Lgs. n. 38/2000;

Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

L'Assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Legge, contratte per colpa dell'Assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di Assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.

Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di Assicurazione.

Esclusioni per la garanzia malattie professionali:

La garanzia non vale:

1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
 - all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;
 - all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d'amministratori o legali rappresentanti dell'impresa; questa esclusione cessa d'avere effetto successivamente all'adozione d'accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
 - per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali.

ART. 3.06 Precisazioni sulla qualifica di "terzo"

Si conviene che non sono considerati terzi i Dipendenti (prestatori di lavoro), limitatamente ai rischi di cui alla precedente assicurazione R.C.O. I Dipendenti sono invece considerati terzi:

- per danni arrecati a cose di loro proprietà;
- qualora subiscano il danno quando non sono in servizio.

Tutti gli altri soggetti dotati di personalità giuridica e fisica sono invece considerati terzi.

ART. 3.07 Estensioni di garanzia

A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

Art. 3.07.01 Committenza auto ed altri veicoli

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori e motocicli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni eventuale altra copertura o garanzia assicurativa, di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

Art. 3.07.02 Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi; sono altresì compresi i danni causati ai veicoli di terzi e Dipendenti in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

Art. 3.07.03 Autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati ad autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti, con esclusione del furto e dell'incendio, trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella Scheda di Copertura Polizza.

Art. 3.07.04 Mense/Insegne

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino.

Art. 3.07.05 Carrelli e Macchine Operatrici

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 209/2005 e ss. mm. ii.

Art. 3.07.06 Installazione e/o Manutenzione - Lavori in economia

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 3.08 "Esclusioni, lettera p)", la garanzia comprende la responsabilità civile in capo all'Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico. Questa garanzia è prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad Euro 250.000,00.

Art. 3.07.07 Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, sempreché il Contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.

Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e reintegro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

Art. 3.07.08 Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella Scheda di Copertura Polizza.

Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia di polizza per ogni sinistro indicata nella Scheda di Copertura.

Art. 3.07.09 Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella Scheda di Copertura Polizza.

Art. 3.07.10 Danni da furto

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo 3.08 Esclusioni, lettera d), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella Scheda di Copertura Polizza.

Art. 3.07.11 Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo 3.08 Esclusioni, lettera e), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantis nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella Scheda di Copertura Polizza.

Art.3.07.12 Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli Art. 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella Scheda di Copertura Polizza.

Art. 3.07.13 Responsabilità Civile personale dei Dipendenti

La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell'Assicurato per danni arrecati a terzi e ad altri dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, compresa:

- quella di "responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza",
- quella di "responsabile dei lavori", di "coordinatore della progettazione dei lavori", di "coordinatore per l'esecuzione dei lavori"

per la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

È altresì compresa la responsabilità civile personale per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione della Legge 196/03 e ss. mm. ii. in materia di trattamento e protezione dei dati personali. Tutto quanto sopra entro i limiti del massimale convenuto in Polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità delle persone summenzionate con l'Assicurato o fra di loro.

Art. 3.07.14 Responsabilità da Incendio

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da incendio a terzi.

Art. 3.07.15 Proprietà e/o conduzione di fabbricati/tensostrutture/aree verdi/cabine elettriche

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione di:

- fabbricati, e relative pertinenze e dipendenze, parcheggi, parchi e giardini, aree verdi in genere, compresi tutti i relativi impianti fissi e non;
- tenso e tendostrutture, palloni pressostatici e relativi impianti ed attrezzature, che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, anche da Terzi. Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivante dall'utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari,
- cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, strade, impianti di illuminazione centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 3.07.16 Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere.



Art.3.07.17 Spettacoli/Manifestazioni/Convegni/Riunioni/Fiere/Vigilanza armata/Cani da guardia

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere esclusi comunque i danni derivati dall'uso di animali di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici; è però compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non e della proprietà ed utilizzo di cani da guardia.

Art. 3.07.18 Impianti sportivi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi in genere, compreso servizi e dipendenze, nonché, l'organizzazione di corsi sportivi.

Art. 3.07.19 Scuole/Asili/Corsi d'istruzione/Assistenza sociale in genere

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'esercizio di scuole comunali e non, nidi di infanzia, scuole materne, centri ricreativi e colonie con annessi centri elioterapici, campeggi, campi solari, corsi di studio sia scolastici che extrascolastici, corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestramento e praticantato anche presso aziende ed altri Enti frequentati da giovani ed adulti ovunque svolti, anche all'estero, centri per handicappati ed affini, attività di laboratorio in istituti scolastici e non, gite, spostamenti fra sedi e/o succursali, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi in ambito di attività scolastica e parascolastica; preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tale servizio. La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali. E' garantita la responsabilità civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agli organi collegiali. E' compresa inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi dai minori che l'ente affida a nuclei familiari, compresi i danni, limitatamente alle lesioni corporali, i subiti dai minori medesimi.

La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, persone socialmente disagiate anziani, alloggi per tossico dipendenti, stabilimenti termali. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le prestazioni di carattere infermieristico e sanitario eventualmente prestate anche a domicilio, esclusa responsabilità professionale del personale addetto a tali servizi. Premesso inoltre che l'Assicurato favorisce l'inserimento sociale delle persone portatrici di handicap, ex carcerati presso enti pubblici e ditte private ed anche all'interno della propria struttura, attraverso progetti di attività riabilitativa, occupazionale e/o lavorativa; supporta l'attività di una rete di sostegno con il volontariato per progetti educativi individuali relativi a minori in difficoltà, quali accompagnamento presso scuole, strutture sportive e ludoteche, come pure di supporto all'interno di abitazione dei minori; gestisce e organizza centri di assistenza sociale e sperimentale per l'infanzia, con affidamento presso case private con ausilio e controllo di baby-sitter; gestisce l'assistenza agli anziani ed handicappati presso case private con l'ausilio e sotto il controllo di volontari incaricati, l'assicurazione vale per l'esercizio di tali attività effettuate dal personale incaricato compresi i danni cagionati alle cose trovatesi negli ambienti che per la loro caratteristica non possono essere rimosse; in relazione agli inserimenti terapeutici presso, aziende, società ed enti la garanzia comprende anche la responsabilità personale delle persone oggetto di tali inserimenti per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i dipendenti di Società, e/o Aziende e/o Ente presso i quali prestano servizio, con esclusione dei danni alle cose, attrezzature, macchinari, sulle quali vengono eseguiti i lavori. È compresa la gestione di centri di accoglienza per extra comunitari, tossicodipendenti, persone socialmente disagiate.

Art. 3.07.20 Proprietà ed uso di cani/Gestione canili

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestioni di canili e dal servizio di accalappiacani.

Art. 3.07.21 Uffici/Magazzini/Parcheggi/Teatri/Cinematografi/Case di riposo/Macelli e varie attività

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, colonie, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati, biblioteche, musei, pinacoteche, zoo e gestione di animali in genere.

Art. 3.07.22 Proprietà e/o gestione di giochi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini, (es. scivoli, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione.

Art. 3.07.23 Mezzi di trasporto non a motore

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini.

Art. 3.07.24 Consegna/Prelievo/Rifornimento

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento.

Art. 3.07.25 Gestione di attività e/o servizi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale.

Art. 3.07.26 Acquedotti/Rete fognaria

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per la proprietà e committenza:

- di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata.
- dalla rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture improvvise ed accidentali di tubazioni e/o condutture.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella Scheda di Copertura Polizza.

Art. 3.07.27 Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica.

Art. 3.07.28 Servizio di polizia municipale

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 3.08 "Esclusioni, lettera g)", la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dal servizio di polizia municipale, anche esercitato con l'utilizzo di armi da fuoco, compresa la detenzione di cartucce ed esplosivi.

Art. 3.07.29 Lavori di pulizia e manutenzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da lavori di pulizia, e manutenzioni in genere.

Art. 3.07.30 Infermeria e pronto soccorso

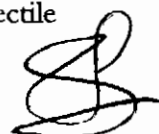
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario.

Art. 3.07.31 Farmacie e smercio prodotti in genere

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 3.08 "Esclusioni, lettera p)", la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere, compresa la vendita di farmaci e materiale farmaceutico in genere. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i farmaci galenici di produzione propria, somministrati o venduti, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Rimangono comunque esclusi i danni derivanti dall'utilizzo:

- Di prodotti medicinali per terapie avanzate così come definite dal Regolamento (EC) No 1394/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea di cui: Alpha-adrenoceptor antagonists, Antiepileptics, Antifungals for systemic use, Antiobesity products, Anti-Parkinson products, Antiretroviral products, Bisphosphonates, Calcium-channel blockers, Cox-2 Selective Inhibitor products, Diazepines, oxazepines and thiazepines, Erectile



dysfunction products, Hypolipidemic products, Long-acting Beta-2 agonists, Monoclonal Antibodies, Neuromuscular blockers, Nicotine dependence products, Prophylactic Vaccines, Proton-pump Inhibitors, Retinoids, Selective serotonin reuptake inhibitors, Serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors, Sex hormones and modulators of the genital system, Similar Biological Medicines, Skin whitening, skin lightening and skin bleaching agents, Thiazolidinediones;

- Delle seguenti sostanze singole: Aripiprazole, Dextromethorphan, Dicycloverine, Lead, Ephedrine, L-tryptophan, Melatonin, Meloxicam, Metoclopramide, Metronidazole, Mycophenolic acid, Pseudoephedrine, Phenylpropanolamine, Risperidone, Thalidomide, Theophylline, Yohimbine
- Dei seguenti materiali: Phthalates, Implantable Silicone, Latex, Mercury, Thiomersal.

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 3.08 Esclusioni lett. m), la garanzia comprende pertanto la responsabilità civile professionale degli esercenti l'attività di farmacista alle dipendenze del Contraente.

Art. 03.07.32 Inquinamento improvviso ed accidentale

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 3.08 "Esclusioni, lettera c)", la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura improvvisa ed accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'Assicurato stesso. L'Assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella Scheda di Copertura Polizza.

Art. 03.07.33 Raccolta e smaltimento rifiuti

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, proprietà ed uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere, esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori; pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale.

Art. 03.07.34 Responsabilità derivante dal D.Lgs. n. 81, del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quella personale in capo ai dipendenti dell'Assicurato responsabili dei ruoli o delle mansioni definite dal predetto Decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.03.07.35 Impiego di fuochi artificiali

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 3.08 "Esclusioni, lettera g)" e dell'art. "Spettacoli/manifestazioni/convegni/riunioni/fiere/vigilanza armata/cani da guardia", la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla detenzione ed impiego di fuochi artificiali utilizzati in spettacoli pirotecnici, compreso l'utilizzo di cartucce a salve, sempreché il tutto venga detenuto ed impiegato in conformità delle leggi vigenti. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella Scheda di Copertura Polizza.

ART. 3.08 Esclusioni

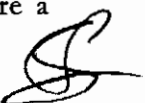
L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che sia condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;

- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex D.l.g.s. 209/2005;
- c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture,
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua,
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento, tranne quanto previsto alla clausola *"Inquinamento improvviso ed accidentale"*;
- d) da furto, tranne quanto previsto alla clausola *"Danni da furto"*;
- e) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività, tranne quanto previsto alla clausola *"Danni alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori"*;
- f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- g) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali, nonché di quanto previsto alle clausole *"Servizio di polizia municipale"* e *"Impiego di fuochi artificiali"*. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- h) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, ad eccezione di quanto previsto alla clausola *"Terremoto, Esondazioni, Alluvioni ed Inondazioni"* se attivata.
- i) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- j) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di RCO;
- k) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- l) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, guerra; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- m) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale;
- n) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone e/o cose;
- o) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti e soggetti agli obblighi del Dlgs 209/2005
- p) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato alla clausola *"Installazione e/o Manutenzione – Lavori in economia"* nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato alla clausola *"Farmacie e smercio prodotti in genere"*;
- q) derivanti dalla malpractice medica
- r) derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti che derivano da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM).
- s) derivanti da violazioni dei doveri di pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori – ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze, o abusi sessuali e simili;
- t) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato.

ART. 3.09 Limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni

In ogni caso gli Assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente Assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli Assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a



sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 3.010 Terremoti, eruzioni, alluvioni ed inondazioni

La presente copertura viene estesa ai danni derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, aventi come causa un evento naturale. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

ART. 3.011 Franchigia

Tutte le garanzie di polizza sono prestate con l'applicazione di una franchigia assoluta così come indicata nella scheda di copertura, salvo scoperti e/o franchigie di importo superiore previste nella presente polizza.

ART. 3.012 Gestione degli scoperti e delle franchigie

Premesso che l'Assicurazione, nei limiti dei massimali di cui alla Scheda di Copertura, ed alle condizioni tutte della presente polizza, si intende prestata per le garanzie sottoriportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti per ogni sinistro, si conviene fra le Parti che il Contraente provvederà direttamente alla gestione e liquidazione dei sinistri rientranti nei limiti della franchigia e/o scoperto contrattualmente previsti, con le seguenti modalità:

- nel caso di richiesta di risarcimento inferiore o uguale alla franchigia e/o scoperto contrattualmente previsti, il sinistro verrà gestito direttamente dal Contraente, il quale provvederà alla liquidazione del danno facendosi altresì carico degli eventuali maggiori oneri (ad es.: interessi, spese legali e di giudizio) che dovessero eccedere il limite della franchigia, determinati da ritardi nella gestione del sinistro imputabili al Contraente stesso;
- nel caso di richieste di risarcimento maggiori della franchigia e/o scoperto contrattualmente previsti il Contraente provvederà ad interessare la Compagnia, nei termini contrattualmente previsti, lasciando alla stessa la gestione del sinistro. Analogamente opererà il Contraente nei casi in cui l'entità del danno dovesse evidentemente apparire superiore alla franchigia, a prescindere dalla sussistenza di una richiesta di risarcimento, ed in tutti i casi di lesioni personali a meno che non venga quantificata una richiesta di risarcimento complessiva rientrante nei limiti della franchigia;
- nel caso in cui non fosse immediatamente possibile determinare se il danno rientri o meno nella franchigia e/o scoperto, il Contraente assumerà la gestione del sinistro provvedendo alla quantificazione del danno ed alla sua eventuale liquidazione nei limiti della franchigia. Qualora il danno fosse valutato maggiore della franchigia e/o scoperto contrattualmente previsti o il danneggiato avesse comunque avanzato richieste superiori a tale importo, il Contraente entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui viene rilevato che l'entità del danno è superiore alla franchigia, provvederà a denunciare il sinistro alla Compagnia corredato di tutta la documentazione necessaria per la valutazione del danno in punto di responsabilità e di quantum.

Con cadenza semestrale il Contraente, sulla base delle evidenze della Società (intendendosi per tali: copia della quietanza di liquidazione sottoscritta per accettazione dall'avente diritto o valida documentazione definitiva comprovante l'avvenuto pagamento ed il relativo importo), si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso, entro 60 giorni dalla richiesta mediante emissione di un apposito documento riportante:

- ? Data del sinistro
- ? Nominativo della Controparte
- ? Importo liquidato
- ? Data del pagamento
- ? Importo da recuperare

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente/Assicurato si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.

La Società inoltre ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per le richieste di risarcimento inferiori od uguali alla franchigia e/o scoperto contrattualmente previsti, per i quali in Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. Le operazioni sopra menzionate saranno effettuate tramite il Broker incaricato dall'Assicurata per la gestione ed esecuzione della polizza.

ART. 3.013 Clausola di delega in presenza di broker

La Contraente ha affidato l'esecuzione e la gestione della presente polizza alla Società di Brokeraggio Eneass Consulting Srl.

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto alla Direzione o Agenzia della Società Assicuratrice Delegataria oppure alla Società di Brokeraggio affidataria.

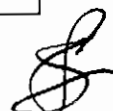
Pertanto agli effetti delle condizioni tutte della presente polizza, la Compagnia/Società da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta a tutti gli effetti alla Compagnia, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato stesso.

Il contratto, a scelta del Contraente d'intesa con il Broker, sarà affidato per la gestione a Gerenza o Agenzia della Compagnia delegataria.

La misura del compenso provvisorio da destinare al Broker, a carico dell'Agenzia, è dato dalla/e percentuale/i corrispondente a quella stabilita nella lettera di collaborazione che verrà inviata a seguito di espletamento della procedura di affidamento del servizio di intermediazione assicurativa oppure, ove mancante, a quella stabilita da specifico accordo fra le parti.

Il Broker provvederà poi a trasmettere i premi incassati alla /e Compagnia/e di competenza.

Descrizione	Scoperto	Franchigia	Limiti di Risarcimento
Ogni e qualsiasi danno RCT	nessuno	€ 7.500,00	I massimali RCT di polizza
Ogni e qualsiasi danno RCO	nessuno	nessuna	I massimali RCO di polizza
Danno biologico nell'ambito RCO	nessuno	€ 7.500,00	I Massimali RCO di polizza
Danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno	10%	€ 7.500,00	€ 150.000,00
Danni ad altre cose da cedimento e franamento del terreno	Nessuno	€ 7.500,00	€ 150.000,00
Inquinamento accidentale	10%	€ 7.500,00	€ 250.000,00
Danni da interruzione e sospensione di attività	10%	€ 7.500,00	€ 150.000,00
Danni a condutture ed impianti sotterranei	10%	€ 7.500,00	€ 250.000,00
Danni da Acquedotti e rete fognaria	Nessuno	€ 7.500,00	€ 250.000,00
Autoveicoli dei dipendenti in sosta	Nessuno	€ 7.500,00	€ 250.000,00
Danni da Incendio	Nessuno	€ 7.500,00	€ 250.000,00
Danni da Furto	10%	€ 7.500,00	€ 50.000,00
Danni ai locali ed alle cose di terzi	10%	€ 7.500,00	€ 150.000,00



trovanti nell'ambito dei lavori , nonchè			
Cose in consegna e custodia	Nessuno	€ 7.500,00	€ 25.000,00
Impiego fuochi artificiali	Nessuno	€ 7.500,00	€ 150.000,00
Danni da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali	25%	€ 15.000,00	€ 1.000.000,00

L'ASSICURATO

LA/LE SOCIETÀ



